



CITTA' DI ALESSANDRIA

SERVIZIO AUTONOMO GARE, APPALTI E CONTRATTI

Via San Giovanni Bosco n. 53 - 15121 – ALESSANDRIA

P.I. 00429440068

Tel. 0131/213229

PEC: comune.alessandria@legalmail.it

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI ALL'INTERNO DI APPOSITI SPAZI NEGLI EDIFICI COMUNALI. CIG 84719244D9.

CAPO I – ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SUE CARATTERISTICHE

Art. 1 – Oggetto della concessione

Il presente atto ha per oggetto la concessione a titolo oneroso del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, da effettuarsi mediante distributori automatici all'interno di appositi spazi nelle varie sedi del Comune di Alessandria, in dettaglio elencate all'art. 2.

Trattandosi di concessione, la controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio sopra descritto.

Il servizio dovrà esser svolto secondo le modalità ed alle condizioni previste nel presente Capitolato, nei successivi articoli. Il Concessionario accetta integralmente le condizioni stabilite nel presente Capitolato, nessuna esclusa, obbligandosi alla sua perfetta osservanza.

Il presente Capitolato disciplinerà il rapporto contrattuale derivante dall'aggiudicazione e, pertanto, il Contratto che verrà sottoscritto tra la Stazione Appaltante e il Concessionario dovrà riprodurre e/o richiamare le clausole e le disposizioni del presente Capitolato speciale. In caso di discordanze e/o difformità tra il Contratto e il presente Capitolato speciale prevarranno le clausole di quest'ultimo.

Art. 2 – Sedi, numero e dislocazione dei distributori

Il numero dei distributori automatici da installare a cura del Concessionario è pari a n. 16 unità, costituite da n. 3 diverse tipologie di apparecchiature, di cui n. 4 per somministrazione di bevande fredde, n. 6 per somministrazione di bevande calde e n. 6 per somministrazione di bevande fredde e prodotti snack salati e dolci di vario tipo (distributore combinato/misto).

I distributori dovranno essere collocati negli spazi attualmente utilizzati, come da elenco dettagliato sotto riportato.

SEDE	INDIRIZZO	UBICAZIONE	TIPOLOGIA DISTRIBUTORI
PALAZZO COMUNALE	Piazza della Libertà	2° piano (lato via Verdi)	caldo
PALAZZO COMUNALE	Piazza della Libertà	2° piano (lato via Verdi)	freddo
PALAZZO COMUNALE	Piazza della Libertà	2° piano (lato via Verdi)	Combinato/misto
CIMITERO URBANO	Viale T.Michel 33	1° piano (sala pausa)	caldo
CIMITERO URBANO	Viale T.Michel 33	1° piano (sala pausa)	Combinato/misto
BIBLIOTECA CIVICA	Piazza V.Veneto 1	2° piano (area verde)	caldo
BIBLIOTECA CIVICA	Piazza V.Veneto 1	2° piano (area verde)	freddo

BIBLIOTECA CIVICA	Piazza V.Veneto 1	2° piano (area verde)	Combinato/misto
OFFICINA COMUNALE	Via S.G.Bosco 55	sala pausa	freddo
MAGAZZINO COMUNALE	Via S.G.Bosco 53	sala pausa	Combinato/misto
MAGAZZINO COMUNALE	Via S.G.Bosco 53	sala pausa	caldo
COMANDO DI POLIZIA LOCALE	Via Lanza 29	sala pausa	caldo
COMANDO DI POLIZIA LOCALE	Via Lanza 29	sala pausa	freddo
COMANDO DI POLIZIA LOCALE	Via Lanza 29	sala pausa	Combinato/misto
SERVIZIO TRIBUTI - Palazzo Cuttica	Piazza Giovanni XXIII	ingresso cortile	caldo
SERVIZIO TRIBUTI - Palazzo Cuttica	Piazza Giovanni XXIII	ingresso cortile	Combinato/misto

Qualora durante la vigenza del contratto il Concessionario rappresentasse l'esigenza di sostituire due differenti tipologie di distributori con un'unica apparecchiatura (distributore combinato/misto) avente la possibilità di erogare prodotti diversi (ad esempio distributore di bevande fredde e di alimenti preconfezionati), la sostituzione dovrà essere preventivamente autorizzata da parte dell'Ente e non comporterà alcuna modifica sull'importo del canone dovuto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di:

- far installare, in qualsiasi momento, ulteriori distributori che, a suo insindacabile giudizio, si rendessero necessari in altre sedi, oltre a quelli sopra indicati. La Ditta concessionaria ha l'obbligo di effettuare un sopralluogo entro 10 giorni dalla richiesta per verificare gli allacciamenti alla rete elettrica e per il rifornimento idrico e dare riscontro all'Amministrazione comunale, dell'esito positivo dello stesso entro i successivi 5 giorni. Fatte salve le incombenze di questo Ente, si dovrà poi provvedere all'installazione delle apparecchiature entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
- far rimuovere o ritirare in qualsiasi momento quei distributori che non fossero più ritenuti necessari.

In caso di variazione in aumento o diminuzione del numero dei distributori il canone dovuto sarà rideterminato proporzionalmente al numero dei distributori installati o rimossi e decorrerà dalla data di attivazione/cessazione degli stessi.

Qualora fosse necessaria una rimozione temporanea degli stessi perché d'intralcio all'attività degli uffici o perché necessario effettuare lavori di carattere tecnico, i distributori saranno reinstallati il prima possibile e per il periodo di rimozione sarà sospesa l'erogazione del canone a favore dell'Amministrazione Comunale.

Art.3 – Specifiche tecniche minime dei distributori

I distributori automatici devono possedere i seguenti requisiti:

- classe energetica A o superiore;
- essere nuovi, ovvero in condizioni pari al nuovo al momento dell'installazione;

- essere dotati di idonea omologazione e marchio CE ed essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327 e s.m.i.;
- essere di recente fabbricazione e di ultima generazione, secondo la norma CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua, marcati CE, tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione;
- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e delle macchine ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.e e del D.Lgs. 27.01.2010 n° 17, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- rispettare tutte le norme tecniche per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita (norme riferite all’igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti);
- essere provvisto di adeguate protezioni contro il contatto accidentale delle parti attive da parte dell’utilizzatore. Al fine di proteggere il circuito elettrico da correnti di sovraccarico, cortocircuito o guasto, nonché contro i contatti indiretti, i distributori dovranno essere costruiti in classe II o con isolamento equivalente; in alternativa dovrà essere munito di cavo di alimentazione in doppio isolamento con sopra montata spina volante adatta per il collegamento della messa a terra;
- essere provvisti di interruttore magnetotermico differenziale di sensibilità adeguata all’assorbimento elettrico dell’apparecchiatura, comunemente definito “interruttore salvavita”;
- essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica; -essere muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione Europea, es: IMQ ecc.;
- i distributori automatici per bevande fredde e alimenti devono contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell’effetto serra (es. Regolamento CE 29 giugno 2000, n.2037/2000, D.P.R. 147/2006, ecc).
- avere dimensioni adeguate agli spazi messi a disposizione;
- essere in grado di erogare bicchierini e palette biodegradabili/compostabili;
- erogare bevande calde in bicchieri e con palette/cucchiaini biodegradabili/compostabili;
- erogare bibite fredde in contenitori plastic free (lattina, tetrapack);
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo;
- segnalare chiaramente l’eventuale indisponibilità del prodotto o anche solo di un alimento necessario per la preparazione del prodotto finito (es. latte per l’erogazione del cappuccino);
- essere predisposti con gettoniera elettronica che accetti tagli di moneta metallica fino almeno a 5 centesimi di euro (euro 0,05) e in grado di erogare il resto, segnalando l’eventuale temporanea assenza di monete;
- riportare una targhetta identificativa dell’apparecchiatura con il nominativo e la ragione sociale della Ditta concessionaria, recapiti telefonici e fax, nominativo di un referente cui rivolgersi in caso di reclami, segnalazioni di guasti e malfunzionamenti, merce o resto esauriti;
- garantire, in caso di malfunzionamento o di mancata erogazione dei prodotti richiesti e pagati, la restituzione delle somme indebitamente trattenute;

- essere predisposti anche per il sistema di pagamento con ricaricabile; in tal caso la chiavetta deve essere fornita all’utente con un deposito cauzionale massimo pari a euro 5,00 (cinque);
- nel caso di distributori per bevande calde, consentire la regolazione dello zucchero, compresa la possibilità di assenza completa di zucchero, nonché di erogare automaticamente un adeguato numero di bicchierini e cucchiaini/palette senza costi aggiuntivi.

Art.4 - Prodotti da erogare

I distributori automatici di cui sopra dovranno essere idonei, a seconda della tipologia, all'erogazione almeno delle seguenti categorie di prodotti:

a) bevande analcoliche fredde:

- acqua minerale: naturale e frizzante;
- bibite gassate (coca cola, chinotto, aranciata, ecc.);
- tè vari gusti (limone e pesca);
- succhi di frutta sia zuccherati che non;

b) bevande calde: (sia zuccherate che non o con extra zucchero)

- caffè espresso, macchiato, lungo, decaffeinato;
- cappuccino;
- cioccolata;
- tè;
- latte;

c) alimenti preconfezionati in monoporzioni: snack dolci e salati (per dolci: croissant vari gusti, merendine farcite, wafer, biscotti o frollini, barrette di cioccolato; per salati: crackers, taralli, schiacciatine, patatine), anche senza glutine e vegani.

Art.5 – Caratteristiche dei prodotti erogati

Tutti i prodotti distribuiti dovranno essere di prima qualità, di marca a rilevanza nazionale e conformi alle normative vigenti in materia di prodotti alimentari ed essere esenti da OGM (organismi geneticamente modificati).

I prodotti da distribuire dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

- bevande calde: le miscele utilizzate (marca e tipo da indicare in fase di offerta da ogni Ditta partecipante alla gara) ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:
 - caffè espresso: dovrà essere almeno di “prima scelta miscela bar”, macinato all’istante, con grammatura minima di gr. 7 di prodotto per erogazione;
 - caffè espresso macchiato: minimo gr. 7 di caffè e di gr. 7 di latte in polvere per erogazione;
 - tè: almeno gr. 14 di tè in polvere per erogazione;

- cioccolata: almeno gr. 25 di cacao in polvere per erogazione;
 - cappuccino: almeno gr. 10 di latte in polvere e almeno 7 gr. di caffè per erogazione;
 - latte: almeno gr. 15 di latte in polvere per erogazione.
- Bevande fredde:
- le bibite e il tè dovranno essere contenuti in contenitori in lattine metalliche da minimo cl 33 o in Brick/Tetra da almeno ml 200;
 - l'acqua naturale e frizzante dovrà essere contenuta in bottigliette in formato da cl 50;
 - i succhi di frutta dovranno essere contenuti in recipienti di cartone formato Brick/Tetra a norma di legge da almeno ml 200 con minimo il 70% frutta.
- Snack monoporzioni e similari, dolci e salati: dovranno essere in confezioni monoporzioni e riportare l'indicazione della composizione e della data di scadenza, nonché rispettare la normativa di legge in vigore.

Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall'utente con possibilità di indicare la quantità.

Le bevande calde dovranno essere erogate in bicchieri monouso con paletta per mescolare.

Il Concessionario è tenuto a:

- accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo distributore siano in ottimo stato di conservazione, prodotte secondo la normativa in vigore e corrispondano ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge ed abbiano le caratteristiche merceologiche proprie del prodotto;
- che la data di scadenza dei prodotti preconfezionati non sia superata; non dovranno essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "consumare preferibilmente entro il" dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata;
- fornire i prodotti con imballo rispettoso della normativa vigente in tema di utilizzo della plastica su prodotti monouso, nonché di adeguarli in caso di modifiche alla stessa apportate senza apportare modifiche sul prezzo dei prodotti offerti e sulla qualità dei prodotti offerti;
- rendere disponibile, in ogni distributore automatico, prodotti preconfezionati salati e dolci adatti ad una dieta vegani nonché una percentuale non inferiore al 5% dei "box" complessivi (in ciascuno) disponibili da destinare stabilmente a prodotti salati e dolci adatti ad una dieta priva di glutine (celiachia). I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache dovranno essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.). Nei distributori automatici dovranno essere evidenziati e caratterizzati con apposita segnaletica gli spazi in cui saranno collocati i prodotti per celiaci.

Fermo il divieto assoluto di somministrazione di bevande alcoliche, tabacchi, riviste e quotidiani, il Concessionario potrà fornire nei distributori tutti i prodotti che ritenga opportuno vendere per una migliore gestione del servizio, compatibilmente con gli spazi messi a disposizione.

Nell'ipotesi in cui si intenda fornire bevande calde contenenti glutine, l'apparecchiatura dovrà avere beccucci a ciò destinati per evitare la contaminazione delle altre bevande.

L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge, oltre alle penalità relative.

Art. 6 – Prezzi di vendita al pubblico

Il Concessionario praticherà ai prodotti erogati i prezzi risultanti dall'applicazione dello sconto unico percentuale offerto sui prezzi posti a base di gara di cui all'allegato A, espressamente indicati in sede di presentazione dell'offerta economica.

Per tutti i prodotti erogati è consentito anche il pagamento con l'utilizzo della chiave a ricarica, che darà diritto all'applicazione di uno sconto pari al 10% sul prezzo a moneta.

I prezzi praticati al pubblico dovranno essere esposti ed essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature installate.

Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale il Concessionario potrà richiedere l'aggiornamento dei prezzi in presenza di documentati aumenti del settore merceologico specifico.

Nell'ipotesi di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre alla Stazione Appaltante una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi a supporto di detta richiesta.

Nel caso di accoglimento, i prezzi indicati nel superiore listino prezzi verranno aggiornati, in conformità alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), salvo diversa e motivata valutazione del responsabile. I prezzi, comunque, saranno arrotondati per difetto a euro 0,05.

La differenziazione dei prezzi delle erogazioni con utilizzo di chiave a ricarica consente un risparmio ai possessori della stessa, che dovrà permanere immutato per tutta la durata dell'appalto, pena risoluzione anticipata ed immediata del contratto.

A garanzia dei dipendenti che utilizzano la chiave a ricarica i prezzi scontati del 10% devono essere obbligatoriamente affissi su ciascuna apparecchiatura, al fine di permettere la verifica immediata dell'effettivo sconto cui si ha diritto.

La Ditta concessionaria dovrà fornire alla Cassa Economale le chiavette ricaricabili per l'utilizzo dei distributori e la stessa si farà carico della loro consegna agli utenti che ne faranno richiesta, a fronte del versamento di un deposito cauzionale di euro 5,00, per il quale verrà rilasciata apposita ricevuta, che sarà reso al momento della restituzione della chiave.

Eventuali discordanze sui prezzi praticati dal Concessionario e quelli risultanti dall'aggiudicazione, saranno causa di risoluzione del contratto.

Art. 7 – Oneri del Concedente

Il Concedente si impegna a:

- 1) fornire gli spazi per l'espletamento del servizio;
- 2) fornire al Concessionario l'acqua e l'energia elettrica necessaria allo svolgimento del servizio;
- 3) smaltire i rifiuti generati dall'utilizzo dei distributori automatici;
- 4) garantire la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.

Art. 8 – Oneri per l'avvio e l'esecuzione del servizio

Il Concessionario dovrà essere in possesso per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto della concessione; l'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle Autorità, sarà causa di risoluzione del contratto; tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione.

Sono a carico della Ditta:

1. **l'installazione dei distributori nelle sedi e nelle quantità individuate all'art. 2, da effettuarsi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione, secondo il piano di installazioni che verrà consegnato alla ditta concessionaria al momento dell'aggiudicazione.** Durante lo svolgimento del contratto, l'Amministrazione Comunale si riserva comunque la possibilità di disporre spostamenti dei distributori installati in altre zone ritenute idonee. I lavori conseguenti sono a totale carico della Ditta, materiali inclusi;
2. tutti gli oneri relativi all'installazione, comprese le derivazioni, gli eventuali allacci idrici ed elettrici in prossimità delle macchine distributrici; le suddette attività dovranno essere effettuate a perfetta regola d'arte e in osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti;
3. l'installazione e la gestione di eventuali depuratori, filtri o addolcitori d'acqua;
4. fornire, al termine dell'installazione dei distributori automatici, un elenco dettagliato in formato Excel e in formato PDF delle apparecchiature distributrici installate, distinte per codice della macchina, modello, potenza assorbita, tipologia dei prodotti erogati, sito di installazione completo di indirizzo) aggiornare il suddetto elenco in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate;
5. mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed a quelle che saranno emanate in materia, procedendo al periodico controllo delle stesse e garantendo l'effettuazione di almeno due interventi settimanali di pulizia e igienizzazione per garantire il corretto funzionamento in regime di perfetta pulizia e igiene utilizzando prodotti di sanificazione corrispondenti alle normative vigenti;
6. il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi e, in caso di segnalazione di esaurimento dei prodotti, il rifornimento del distributore entro il secondo giorno lavorativo utile alla segnalazione; i rifornimenti dei distributori dovranno essere effettuati in modo da non interferire con il normale funzionamento degli Uffici in modo da evitare il più possibile i rischi di interferenza in tema di sicurezza. Pertanto, di norma, il rifornimento deve essere effettuato nelle prime ore del mattino o nel primo pomeriggio, previo accordo con i Responsabili delle singole strutture presso le quali sono installati i distributori;
7. l'utilizzazione di prodotti, alimentari o non alimentari, conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
8. la collocazione in prossimità dei distributori, di idonei contenitori porta rifiuti dotati di coperchio atti alla raccolta differenziata, in maniera conforme alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata;
9. la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti;
10. la rimozione dei distributori al termine del contratto o in qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale lo richieda, a suo insindacabile giudizio. Al termine del contratto la rimozione dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi, senza necessità di richiesta da parte dell'Ente. In caso di mancata

ottemperanza è prevista l'esecuzione in danno a carico del Concessionario, salva ed impregiudicata ogni richiesta di risarcimento danni;

11. se richiesto dall'Ente la rimessa in pristino, alla scadenza del contratto, delle reti elettriche, idrauliche etc. e dei relativi allacciamenti che dovranno essere effettuati sotto la supervisione del personale tecnico comunale.

La Società concessionaria non potrà accampare alcuna pretesa a titolo di rimborso spese e/o danni:

- qualora gli alimenti e le bevande conservate deperiscano a causa di qualsiasi evento (mancanza di energia elettrica, guasti agli impianti idrici ed elettrici ecc), e si impegna a sostituire la merce deteriorata con altrettanta conforme alla normativa;
- In caso di scarso consumo dei prodotti (alimenti, bevande calde e fredde);
- In caso di furti o scassi.

Art. 9 - Assistenza e manutenzione

L'assistenza e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario, il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l'apparecchiatura è installata. Sono fatte salve le ipotesi di particolare necessità ed urgenza (es. manifestazioni; sedute consiliari che si protraggano nel fine settimana, ecc.), in cui il concessionario dovrà intervenire entro 12 ore naturali dalla segnalazione.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro 48 ore naturali dall'avvenuta segnalazione, il concessionario ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 3 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche, ferma restando la potenza assorbita.

Entro dieci giorni dall'inizio del servizio il Concessionario, è tenuto comunicare all'Amministrazione l'elenco nominativo e le qualifiche degli operatori che saranno addetti alla manutenzione ed al rifornimento dei distributori automatici ed eventuali variazioni.

Art. 10 – Il Referente del servizio

Il Concessionario ha l'obbligo di nominare un proprio Referente e comunicare all'Ente i seguenti dati: nome e cognome della persona designata, indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico mobile.

Il Referente del servizio:

- costituisce l'unica interfaccia nei confronti dell'Ente;
- rappresenta la Ditta concessionaria avendo la delega a trattare in merito a qualsiasi fatto e problema che dovesse sorgere;
- ha la supervisione ed il coordinamento di tutte le attività e prestazioni da svolgere;
- deve vigilare affinché ogni fase di svolgimento del servizio risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali;
- ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Ente ogni circostanza di cui venga a conoscenza che possa essere fonte di pericolo;

- deve fornire ogni anno il totale degli incassi.

Art. 11 – Personale addetto al servizio

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario dovrà avvalersi di proprio personale che risulti:

1. in numero sufficiente a garantire la regolarità dello stesso in ogni periodo dell'anno;
2. professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge;
3. dotato di tutte le certificazioni igienico-sanitarie eventualmente previste;
4. provvisto del cartellino d'identificazione riportante la ragione sociale della Ditta, le proprie generalità e la foto di riconoscimento o di divisa di servizio che ne consenta il riconoscimento.

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti e a rispettare tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia retributiva, contributiva, previdenziale e mutualistica, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza del lavoro, assumendone la piena responsabilità anche in caso di inadempienza.

Il personale della Ditta incaricato all'espletamento del servizio dovrà:

- essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell'Amministrazione e degli utenti;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività degli uffici;
- avere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, nonché ad agire in ogni occasione con diligenza professionale, provvedendo alla riconsegna di cose che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del contratto, indipendentemente dal valore e dallo stato;
- nello svolgimento del contratto deve evitarsi qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività ivi svolta. Il Concessionario è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente Capitolato.

Art. 12 – Rischi e responsabilità del Concessionario

Il servizio viene effettuato a totale rischio e pericolo del Concessionario che se ne assume tutte le responsabilità e vi dovrà provvedere con esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia commerciale, sanitaria ed assicurativa.

La Ditta assume a proprio carico ogni responsabilità, sia civile che penale, conseguente agli eventuali danni che potessero occorrere a persone o cose, a seguito dell'espletamento delle attività oggetto del contratto, o comunque ad essere ricollegabili.

L'Ente è pertanto esonerato:

1. da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, civile e penale, diretta e/o indiretta, conseguente agli eventuali danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a

persone e cose che si dovessero verificare a seguito dell'esecuzione del servizio o ad altre cause ad esso connesse;

2. da ogni responsabilità per i danni eventualmente causati dal comportamento dei dipendenti e utilizzatori in genere alle macchine distributrici quali, a mero titolo di esempio, rotture, scassi, atti vandalici, furti, incendi e manomissioni dei beni forniti, asportazioni di prodotti...;
3. da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità/mancanza di energia elettrica e per la mancanza di qualsiasi altro servizio.

A tal fine il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, presso una primaria Compagnia di assicurazione, una polizza per la copertura della responsabilità civile per eventuali danni provocati a terzi, compreso il Comune di Alessandria e i suoi dipendenti, derivanti dall'installazione e dell'uso dei distributori, con un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00 euro) a copertura del rischio d'incendio o altri danni causati ai beni e ai locali dove sono sistemati i distributori automatici, per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso dei distributori, ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita.

La polizza sarà mantenuta in vigore per tutta la durata del contratto.

Della polizza suddetta, la Ditta dovrà fornirne copia all'Amministrazione Comunale, prima della stipula del contratto.

La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazioni al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso l'Amministrazione comunale e/o suoi dipendenti o collaboratori ed incaricati.

L'esistenza e la validità della polizza in questione è condizione essenziale per l'Ente, pertanto qualora la Ditta non sia in grado di provare in qualsiasi momento dette coperture assicurative, il contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Il Concessionario è responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperti dalla polizza.

Resta, tuttavia inteso che i massimali suindicati non rappresentano il limite del danno risarcibile da parte della Ditta concessionaria che risponderà sempre, comunque, nel suo valore complessivo.

Art. 13 - Tutela della riservatezza dei dati personali e Codice di Comportamento

L'Affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, durante l'espletamento del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il Concessionario è responsabile per l'osservanza dei suddetti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

Il Concessionario deve trasmettere all'Amministrazione il nominativo del Responsabile per il trattamento dei dati personali, che dovrà garantire il rispetto del GDPR, regolamento n. 679/16, e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. I dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per tutte le finalità connesse alla conduzione del servizio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione di diritto del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibile, che – pur non venendo materialmente allegato al presente Capitolato – è pubblicato e consultabile sul sito internet del Comune al seguente link: <http://www.comune.alessandria.it/Amministrazionetrasparente/personale/Codicidisciplinari>.

Art. 14 – Patto d'integrità

Il Concessionario è tenuto all'osservanza del "Patto di Integrità del Comune di Alessandria e di tutti gli organismi partecipati in materia di contratti pubblici", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 188 del 13/08/2019, esecutiva, pena la risoluzione di diritto del contratto.

CAPO II – PAGAMENTI

Art. 15 – Canone per la concessione del servizio e pagamenti

Per la concessione del servizio in questione, la Ditta concessionaria dovrà versare all'Amministrazione Comunale un **canone di concessione annuo fissato in euro 1.000,00 a distributore (I.V.A. esclusa)**.

L'ammontare del canone annuo dovuto all'Amministrazione quale corrispettivo per la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo dei distributori è omnicomprensivo.

La Ditta concessionaria dovrà corrispondere l'importo del canone annuo complessivo mediante versamenti in rate trimestrali posticipate, che dovranno essere effettuate alla Tesoreria Comunale.

Il mancato pagamento del canone di concessione trascorsi 30 giorni dalla scadenza prevista potrà essere causa di revoca della concessione. Il concessionario avrà comunque l'obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento oltre l'eventuale risarcimento del danno a favore del Concedente che a tal fine potrà avvalersi della cauzione.

Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto, anche nei confronti di eventuali subcontraenti.

A tal fine, dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, acceso presso una banca ovvero presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Eventuali modifiche relative ai dati trasmessi dovranno essere comunicate entro 7 giorni dal loro verificarsi. Il CIG (codice identificativo gara) sarà riportato sui bonifici bancari concernenti il contratto di cui alla presente procedura.

Il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento tramite PEC o raccomandata con ricevuta di

ritorno all'indirizzo legale.

Il Concessionario si obbliga ad inserire nei subcontratti stipulati per l'esecuzione del presente contratto, apposite clausole che vincolino le parti al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa sopra richiamata.

Il Concessionario s'impegna, altresì, a dare immediata comunicazione al Comune di Alessandria della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Capo III – CONTROLLO, RICHIAMI E APPLICAZIONE PENALI

Art. 17 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione

Il Comune verifica il regolare andamento del servizio da parte del Concessionario attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

E' nella facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e delle obbligazioni assunte con il contratto di concessione, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere direttamente agli impianti.

Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevate, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.

Art. 18 – Richiami e diffide in corso di esecuzione

Ove in fase di controllo della corretta esecuzione del servizio emergano inadempimenti o il Concessionario si sia reso colpevole di negligenza o inopportunamente sospenda il servizio, la Stazione Appaltante procede alla contestazione formale delle inadempienze ravvisate, assegnando un termine di 15 giorni per il corretto adempimento.

Il Concessionario entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione Comunale.

Il Comune, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può revocare, modificare o confermare la contestazione iniziale e applicare le penalità previste dall'art. 19 ordinando l'esecuzione d'ufficio in danno.

Le spese per l'esecuzione d'ufficio saranno notificate al Concessionario.

Dopo la terza inadempienza, il Comune ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del Concessionario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del C.C., e, conseguentemente, procedere, senza bisogno di messa in mora, con l'incameramento della cauzione definitiva e con l'esecuzione della prestazione, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione che il Comune ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Qualora il DEC accerti un grave inadempimento che comprometta la buona riuscita delle prestazioni, procede a norma dell'art. 108, comma 3 del Codice degli Appalti, fatto salvo ogni diritto alla refusione degli eventuali danni e ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Art. 19 – Penalità: fattispecie e importi

Fatto salvo e impregiudicato l'ulteriore risarcimento del danno, il Comune potrà applicare le seguenti penali per ogni mancanza rilevata:

- euro 50,00 per distributore, per ogni giorno di ritardo nell’installazione rispetto al cronoprogramma;
- euro 100,00 per carenza di pulizia dei distributori ubicati presso le singole sedi del servizio per ogni distributore per ogni giorno in cui permanga la situazione di mancata pulizia;
- euro 100,00 per ogni aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti;
- euro 100,00 per fornitura di prodotti di qualità difforme a quelle previste dal presente Capitolato per ogni articolo e ogni giorno in cui permanga la difformità;
- euro 100,00 per ogni giorno di ritardo per mancato rifornimento dei distributori, o carenza di prodotti presenti, o per fermi macchina per periodi superiori alle 24 ore a partire dalla segnalazione del disservizio;
- euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del distributore in caso di guasto non riparabile entro e non oltre i 3 giorni lavorativi;
- euro 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di pagamento del canone di concessione;
- euro 100,00 Condizioni di sicurezza del lavoro difformi dagli obblighi di legge;
- per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto ai punti precedenti ivi compreso il mancato rispetto di termini previsti per la stipula contrattuale si applica una penale compresa tra euro 100,00 e un massimo di euro 300,00 commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.

Le penali possono trovare applicazione in concorso tra loro.

In caso di recidiva il Comune può applicare le penali per importo doppio. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l’applicazione della stessa penale.

L’importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell’importo contrattuale dell’appalto.

Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale è facoltà, per l’Amministrazione Comunale, di risolvere il contratto in danno del Concessionario.

L’applicazione della penale non solleva il Concessionario dalle responsabilità che si è assunto con la stipula del contratto e di quelle che dovessero derivare dall’incuria e dall’inadempienza dello stesso.

In caso di inadempienze per inosservanza di leggi e regolamenti per le quali sia prevista l’irrogazione di specifica sanzione amministrativa, l’applicazione della stessa non assorbe l’applicazione delle penali contrattuali che verranno irrogate e riscosse in modo autonomo.

L'ammontare delle penalità è addebitato al Concessionario con incameramento della cauzione definitiva.

Le penali non saranno applicate nel caso in cui l’inesatto o mancato adempimento da parte del Concessionario sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta allo stesso non addebitabili.

Capo IV – MODIFICHE, RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Art. 20 – Cessione e modifica del contratto

E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena la nullità dello stesso, e questa non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione il Concessionario.

E' fatto, comunque, salvo quanto previsto dall'art. 175 del ridetto D.lgs. n. 50.

Art. 21 – Risoluzione del contratto

Il contratto sarà risolto nei casi e modi previsti dall'articolo 176 del Codice dei contratti.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, senza bisogno di messa in mora, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in caso di:

- a) di frode dell'appaltatore o collusione con personale appartenente all'organizzazione dell'Amministrazione o terzi;
- b) gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali: inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, compreso l'utilizzo di personale privo di requisiti ovvero la mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro, inosservanza rispetto a quanto previsto dalla legge in tema di subappalto;
- c) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010;
- d) interdizione, sulla base delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per l'aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- e) accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- f) inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza;
- g) cattive condizioni igieniche di apparecchiature e prodotti, laddove ne siano derivati danni alla salute degli utenti;
- h) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente capitolato.

E' nella facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto di diritto, anche qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano effettuate 3 formali contestazioni riferite alla mancata osservanza delle prescrizioni previste dal presente capitolato. Nei casi suddetti il concessionario incorre nell'obbligo del completo risarcimento di tutti i danni diretti o indiretti che l'Amministrazione debba sopportare, anche in relazione all'affidamento ad altro soggetto, per il rimanente periodo contrattuale.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunale determini di valersi della clausola risolutiva e comunichi tale volontà in forma scritta al concessionario. Si procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione fino alla scadenza naturale di quello originario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara. In caso di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, si attiverà ex-novo una procedura di selezione degli operatori economici.

Alla ditta concessionaria inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le spese sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

L'esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 22 – Recesso

Il Comune di Alessandria (ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135 / 2012) ha diritto di recesso dal contratto stipulato in attesa di convenzioni CONSIP nel caso in cui venissero attivate nuove convenzioni relative al servizio oggetto della presente procedura e i parametri qualità/prezzo diventassero migliorativi rispetto a quelli del contratto e il Concessionario rifiutasse di adeguarsi ad essi, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 giorni.

Il Comune in qualunque momento può comunicare all'impresa di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse, previa formale comunicazione (eseguibile con la Posta Elettronica certificata PEC) con preavviso di almeno 20 (venti) giorni. In tali ipotesi si applica l'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. e i..

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Comunicazioni

Ai fini di quanto previsto dal presente Capitolato, tutte le comunicazioni intercorrenti fra il Comune e il Concessionario dovranno essere effettuate all'indirizzo PEC comunicato in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 24 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Ente e il Concessionario durante l'esecuzione del contratto, si applicheranno gli artt. 206 e 208 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i..

Non è ammesso l'arbitrato e, ai sensi dell'art. 209, comma 2, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., non è prevista clausola compromissoria.

Le eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto e per le quali non è possibile addivenire ad un accordo bonario, saranno demandate al giudice ordinario. Foro competente sarà quello di Alessandria.

Art. 25 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato, trova applicazione:

1. il D.M. n. 49 del 7 marzo 2018: Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
2. il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s. m.;
3. il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, Codice Civile, e s. m.;
4. le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
5. le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia.

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Mariagrazia D'Oca)